Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 28 del Registro

Del 06-02-2021

OGGETTO: Ricorso promosso avanti al Giudice di Pace di Agrigento Da Lucia Santo c/ Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio.

ANNO 2016

L'anno ***duemilasedici,*** *il giorno* quattro *del mese di* febbraio *alle ore* 12,00 *nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:*

		Presente	***Assente***
- ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☐	☒
- ***BALISTRERI DANIELE***	***Assessore***	☒	☐
- ***ALOTTO CALOGERO***	***Assessore***	☒	☐
- ***DI MICELI GIUSEPPE***	***Assessore***	☐	☒
- ***CAPOBIANCO FRANCESCA***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

In data 25/01/2016 perveniva comunicazione di udienza di prima comparizione, fissata dal Giudice di Pace di Agrigento per il giorno 23/02/2016, per il ricorso proposto da Lucia Santo avverso il verbale n. 845 dello 01/12/2015 elevato da personale della Polizia Municipale per violazione dell'art.145/5-10 del Codice della Strada perché in data 28.10.2015, alle ore 8.10 in Via Cattolica Eraclea, intersezione via Garda, il conducente del veicolo Mercedes targa CS488DR, impegnando l'intersezione non si fermava e non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante apposito segnale di STOP;

Con il predetto verbale di accertamento è stata applicata all'odierno ricorrente la sanzione di € 163,00 + € 14,30 per spese e la decurtazione di punti 6 (sei) sulla patente di guida;

Visto il ricorso presentato dall'Avv. Lucia Santo;

Vista la relazione prot. n. 2707 del 25.01.2016 della Polizia Municipale;

Considerata la necessità di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli atti posti in essere dal Comune;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 7744-7745;

Propone

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015.

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Il Responsabile del procedimento
P. Arcadipane

Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica. Si attesta altresì la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL;
data_____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .
data_____

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Agrigento da Lucia Santo contro il Comune di Palma di Montechiaro;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444 - 77445;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Comune di Palma di Montechiaro
Polizia Municipale

Prot. n° 2707

del 25.01.2016

All'Ufficio Affari Legali
Sede

OGGETTO: Trasmissione atti. Ricorso proposto dall'avv. Lucia Santo, davanti al Giudice di Pace di Agrigento. - Udienza di prima comparizione il 23/02/2016 ore 09,30.

Si trasmettono, in allegato, gli atti relativi al ricorso presentato dall'avv. Lucia Santo, avverso al verbale di infrazione al CDS n. 845C/2015.

In merito al ricorso in questione questo Ente dovrebbe costituirsi in giudizio, per i motivi di seguito specificati.

Si premette che in data 12.01.206 perveniva comunicazione di udienza di prima comparizione, fissata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento (udienza 23/02/2016), per ricorso proposto dal sig. Lucia Santo, avverso il predetto verbale n. 845C/2015, elevato a carico del suddetto sig. Lucia Santo, per violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 CDS del vigente CDS (chi alla guida del veicolo impegnando l'intersezione non si fermava e non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'apposito segnale di Stop), infrazione accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, in via Cattolica Eracle/via Garda ed emersa dopo la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 28/10/2015.

Il ricorrente sostiene che:

1. *Insussistenza della violazione contestata;*
2. *Insufficienza della motivazione*
3. *Illegittimità in riferimento all'art. 383 DPR 495/1992*
4. *Illegittimità per violazione art. 77 DPR 495/1992*
5. *Illegittimità per violazione dell'art. 200 CDS*
6. *Richiesta di ammissione di prove testimoniali.;*

In merito a quanto sopra contestato, si precisa che:

1. Nel verbale n. 845C/2015, elevato a carico del suddetto sig. Lucia Santo, si contesta la violazione dell'art. 145 commi 5 e 10 CDS del vigente CDS, poiché lo stesso alla guida del veicolo contravvenzionato, in data 28/10/2015, in transito nella via Cattolica Eraclea con senso di marcia da nord verso sud, giunto all'intersezione con la via Garda, non si fermava e non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante l'apposito segnale di Stop; l'infrazione accertata da Operatori appartenenti a questo Comando di Polizia Municipale, è emersa dopo la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, mediante acquisizione di sommarie informazioni delle parti coinvolte, rilievo tecnico dello stato dei luoghi ecc. Si evidenzia che il dettato dell'articolo 145 trova, conforto nel principio informatore del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 contenuto nell'articolo 140 (ma anche nell'articolo 1), laddove prescrive una condotta improntata alla massima prudenza, di modo che sia possibile ovviare anche alle eventuali negligenze altrui, ovvero limitare i danni in caso di

un sinistro stradale. La giurisprudenza relativa agli articoli 140, 141 e 145, formatasi in vigenza del vecchio codice del '59 e ripresa sino ai giorni d'oggi ha espresso un indirizzo costante in tal senso (cfr. per tutte Cass. pen. sez. IV, 23 aprile 1996, n. 4257).

2. In merito alla insufficienza delle motivazione si precisa che nel verbale è specificata sia la violazione accertata sia le motivazioni della mancata contestazione immediata, come può evincersi dalla "copia ufficio" del verbale notificato alla parte (allegato A);
3. In merito all'illegittimità in riferimento all'art. 383 del DPR 495/1992 si precisa che il verbale contiene tutte le prescrizioni previste dal predetto articolo 383 del regolamento di esecuzione al CDS (DPR n. 495/1992);
4. In merito all'illegittimità in riferimento all'art. 77 del DPR 495/1992, si precisa che la mancata indicazione sul retro del cartello stradale degli estremi dell'ordinanza di apposizione, per giurisprudenza consolidata dalla Cassazione di cui all'art. 77 comma 7 regolamento CDS, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale (Esempio: Sentenza Cassazione n. 12431/2010 allegato B).
5. In merito alla mancata contestazione immediata si precisa che il CDS prevede all'art. 200 che "La violazione, fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta". Il successivo art. 201 del CDS prevede la notifica del verbale quanto non contestato immediatamente, precisando che "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore . . ". Inoltre, si evidenzia che l'elenco dei casi di contestazione immediata indicato nell'art. 201 del CDS è solo esemplificativo infatti il comma 1-ter dello stesso articolo 201 espressamente prevede che "Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata" e nel caso in specie nel verbale è indicato che la contestazione immediata non è stata possibile, poiché la violazione è emersa dopo la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 28/10/2015.

Si allega:

1. Comunicazione prima Udienza del Giudice di Pace di Agrigento con allegato ricorso proposto dal sig. Lucia Santo.
2. Copia del verbale n. 845/2015;
3. Copia rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale del 28/10/2015;
4. Scritto difensivo presentato dall'avvocato Santo Lucia;
5. Copia del verbale (allegato A);
6. Estremi Cassazione n. 12431/2010 allegato B.

Il personale della P.M.

Visto:

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - http://gdp.giustizia.it

Si comunica a:

Avv. COMENICO SCARNÀ
VIA RAFFAELLO, 137
92020 PALMA DI MONTECHIARO
AG

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 2850/2015 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: PRESTIA MICHELINA

Data e ora prossima udienza: 29/02/2016 09:30

Parti nel procedimento

Istante Principale LUCIA SANTO

Difeso da:
DOMENICO SCARNÀ

Controparte Principale COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Difeso da:

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0002665
del 25/01/2016

Agrigento 11/01/2016

IL CANCELLIERE

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

SEZIONE I Via dell'Autonomia, 1 - http://gdp.giustizia.it

Si comunica a:

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
VIA FIORENTINO, 89
PALMA DI MONTECHIARO
AG

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 2890/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/81 (rimozione ondice nulla strada)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: PRESTIA MICHELINA

Data e ora prossima udienza: 23/02/2018 09:30

Parti nel procedimento:

Istante Principale LUCIA SANTO
Difeso da:
DOMENICO SCARNÀ

Comparte Principale COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Difeso da:

Agrigento 11/01/2018

IL CANCELLIERE

Avv. Domenico Scarnà
Via Raffaello, 137
92020 Palma di Montechiaro (AG)

Avanti il Giudice di Pace di Agrigento

RICORSO

AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

L' avv. Lucia Santo, nato a Cattolica Eraclea il 07 febbraio 1968, e residente in Palma di Montechiaro, via Epicuro, n. 8 c.f. LCUSNT68B07C3568, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Scarnà c.f. SCR DNC 77P21 C351M, p.e.c. domenicoscarna@avvocatiagrigento.it, fax 0922 962442, per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Palma di Montechiaro via Raffaello n. 137.

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, esecuzione compresa, l'avv. Domenico Scarnà conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.

Eleggo domicilio dello studio di questi in Palma di Montechiaro, via Raffaello, 137.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Palma di Montechiaro 01.12.2015

Lucia Santo

Per autentico

CONTRO

Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro tempore per la carica domiciliato presso la sede del Comune di Palma di Montechiaro in via Fiorentino n.89.

IN FATTO

In data 01.12.2015, la Polizia Municipale di Palma di Montechiaro notificava verbale di accertamento di violazione n. 845C/2015/P pr. 672/2015 (doc. 1), con il quale veniva applicata al ricorrente la sanzione di € 163,00 + € 14,30 per spese

e la decurtazione di n. 6 (sei) punti sulla patente di guida per la violazione dell'art. 145/5-10 C.d.S., perché *in data 28.10.2015 alle ore 08:10 in Via Cattolica Eraclea intersezione con via Garda il conducente del veicolo Mercedes targa CS488DK ha violato l'art. 145/5-10 del C.d.S. poiché alla guida del veicolo impegnando l'intersezione non si fermava e non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante apposito segnale di STOP. L'infrazione non è stata contestata immediatamente in quanto al momento dell'incidente il personale non era presente sui luoghi. L'infrazione è emersa dopo la ricostruzione della dinamica dell'evento.*

Il ricorrente, con il presente atto si

OPPONE

Al suddetto verbale della Polizia Municipale, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:

1) **Insussistenza della violazione contestata**

Gli Agenti della Polizia Municipale contestano al ricorrente, non si capisce su quale base, di aver violato l'art145/5-10 C.d.S., perché impegnando l'intersezione non si fermava e non dava la precedenza ad altro veicolo nonostante apposito segnale di STOP.

Orbene si noti come l'ascrizione di una tale violazione sia illogica ed infondata.

Infatti, gli stessi, sopraggiungevano sul luogo del sinistro dopo che lo stesso si era verificato trovando le auto ferme nella posizione dell'urto.

Come si evince dai rilievi planimetrici dagli stessi effettuati l'automobile del ricorrente aveva superato l'intersezione con il relativo segnale di Stop di oltre 8 metri, per cui l'intersezione era già libera e il conducente dell'altra autovettura ben avrebbe potuto continuare la marcia senza imbattersi nell'auto del ricorrente. Quando il conducente proveniente dallo stop si è fermato allo stesso, e ha ripreso la marcia a strada libera, non può rispondere della sanzione del mancato fermo.

Si vuole significare che all'ora del sinistro, ore 8.10, e in quel luogo, che è adiacente ad una scuola, si percorre a passo d'uomo, ed il ricorrente dopo essersi fermato al segnale di stop ed essersi assicurato che la strada era libera, riprendeva la marcia non poi fermarsi dietro ad una macchina che lo precedeva, luogo in cui il sig. Cammarata, a causa di una condotta di guida poco attenta e rispettosa delle norme di prudenza che si convengono in quelle situazioni di traffico andava ad urtare contro la fiancata dell'auto del ricorrente.

Inoltre, si segnala l'anomalia della manovra effettuata dal signor Cammarata, infatti, seguendo la traiettoria assunta nell'atto dell'impatto con l'automobile del ricorrente ben si può desumere che lo stesso non avrebbe regolarmente imboccato la strada nella quale ha svoltato ma sarebbe finito sulle auto in sosta nella stessa.

Ed ancora, se il ricorrente avesse lui impattato l'auto del sig. Cammarata nell'atto di attraversare l'intersezione si sarebbe potuto comprendere una tale

deduzione da parte degli agenti accertatori, ma si ribadisce che il ricorrente è stato urtato mentre era fermo ad oltre otto metri dal segnale di stop.

Ma quel che, ancor più non è dato comprendere è come gli agenti della Polizia Municipale possano aver dedotto la violazione dell'art. 145 commi 5-10; infatti gli stessi dopo aver effettuato i rilievi ed aver raccolto le dichiarazioni rese spontaneamente dalle parti coinvolte, affermano che il ricorrente non si sia fermato allo stop.

Orbene è chiaro che i rilievi mostrano una situazione statica, infatti mostrano che l'automobile del ricorrente è stata tamponata nella fiancata sinistra quando già aveva superato il segnale di stop di oltre 8.00 metri.

Non forniscono prove del fatto che il ricorrente non si sia fermato al segnale di stop.

Non si riesce poi a capire come le dichiarazioni spontanee (vedi n. 3) rese in data 05.11.2015 dal conducente della automobile che ha investito l'auto del ricorrente, richieste poste a fondamento della ascritta violazione in capo al ricorrente, possano essere state prese in considerazione in un provvedimento che si è formato in data anteriore (01.10.2015) alla raccolta delle stesse.

Orbene è palese l'illogicità e l'illegittimità del verbale di accertamento di violazione che si impugna.

Secondo una recente sentenza del **Tribunale di Palermo (Trib. Palermo, sent. n. 7211/15 del 10.12.2015)**, non gode della cosiddetta "fede privilegiata" (e, pertanto, può essere contestato senza dover necessariamente ricorrere alla querela di falso) il verbale che eleva la multa per infrazione al codice della

strada tutte le volte in cui l'infrazione viene ricostruita "ex post", dalle autorità, sulla scorta dei rilievi dell'incidente e delle testimonianze assunte sul luogo.

Deve, quindi, essere accolta l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Cds laddove il rapporto di sinistro stradale non può godere di fede privilegiata in merito alla dinamica del sinistro stradale in quanto non contenente dichiarazioni dei pubblici ufficiali riferibili a circostanze dagli stessi verificate, dovendo trovare applicazione il principio di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 150/11, secondo cui «il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente».

b) Insufficienza della motivazione

Normalmente le infrazioni di mera condotta (divieto di sosta, ecc.) non necessitano di motivazione, risultando esaustivo il mero richiamo al tipo della norma, poiché risultanti da un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale.

Diversa è l'ipotesi delle infrazioni qui contestate: le violazioni scaturiscono da una presunzione, un apprezzamento personale, un giudizio valutativo del pubblico ufficiale riferito non per constatazione diretta, ma in esito alle indagini svolte ex post! Ne deriva che in assenza di adeguata motivazione da cui si possa desumere senza possibilità di confutazione la sussistenza delle contestate violazioni, il verbale è da ritenersi nullo.

La motivazione, infatti, deve essere sufficiente e tale da estrinsecare l'iter logico-giuridico seguito nel pervenire all'affermazione della responsabilità pena

l'illegittimità del provvedimento per palese insufficienza di motivazione (cf. Corte Cass., sez. I, 23 giugno 1995 n. 7138).

3) Illegittimità in riferimento all'art. 383 D.P.R. n. 495/1992 n. 2

Tale norma, nel disciplinare gli elementi essenziali del verbale di accertamento di violazione prescrive che nello stesso "Deve essere indicata l' autorità competente a decidere ove si proponga ricorso".

Tale omissione comporta la violazione del dettato normativo dell art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"

Nel caso specifico al contravventore veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ne l'autorità a cui ricorrere ne il termine per un eventuale ricorso rendendo il verbale nullo.

Il verbale stradale, infatti, è un vero e proprio atto amministrativo e per poter essere valido ed efficace deve essere assolutamente immune da vizi di legalità.

4) Illegittimità per violazione dell'art. 77/7, D.P.R. n. 495/1992.

Il segnale di STOP che si presume violato, non presenta nel retro gli estremi della ordinanza di apposizione. La finalità della norma che ne prevede la indicazione è quella di controllo della provenienza del segnale e della legittimità della sua apposizione per cui in assenza di tale prova il verbale di accertamento è nullo.

5) Illegittimità per violazione dell'art. 200 C.d.S

La contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni (cfr., per tutti, Cass. Civ., sez. I, 14.09.2005, n. 18226).

A norma dell'art. 200 C.d.S. "Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".

Ai sensi dell'art. 201, comma 1bis la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo fermato in successiva violazione;

b) attraversamento di un incrocio con semaforo con luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Come noto, esistono poi dei casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, esemplificativamente normati anche dall'art. 384 DPR n. 495/1992.

Orbene, nel presente caso non sussiste nessuna delle fattispecie di esclusione dell'obbligo di contestazione immediata, né altre assimilabili.

Infatti, all'arrivo degli agenti della polizia Municipale le automobili erano ferme nel luogo del sinistro e i proprietari erano presenti.

Per questi motivi il ricorrente

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l'immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d'udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l'effetto annullarlo in accoglimento dei motivi di

Con condanna a carico dell'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio

Si producono:

1) Verbale di accertamento di violazione n. 8430/2015/P pr. 672/2015
2) Rilevamento verbale descrittivo n.20/2015 della Polizia Municipale
3) Verbale di sommarie informazioni del 05/10/2015
4) Verbale di sommarie informazioni del 28/10/2015
5) Scritto difensivo dell'avv. Lucia del 09/11/201
6) Foto del verso del segnale di STOP posto in via Cattolica Eraclea intersezione via Garda.

In merito al valore di causa si dichiara che lo stesso è pari ad euro 177,30.

In via istruttoria

Si chiede al sig. Giudice di voler disporre

- ammissione di prova testimoniale dell'ing. Selcolone Gaetano e dell'ing. Marchese Giuseppe, di Palma di Montechiaro, sul seguente capitolato:

1) vero e che in data 23.10.2015, alle ore 08:10 circa, passando per via Cattolica Eraclea intersezione via Garda trovavo la auto dell'avv. Santo Lucia e del sig. Cammarata ferme nella posizione di sinistro;

2) vero che l'automobile dell'avv. Santo Lucia aveva superato il segnale di STOP di oltre 8,00 metri;

3) vero che l'automobile dell'avv. Santo Lucia aveva già superato l'intersezione con via Garda e che la stessa era libera e che non sarebbe potuta essere imboccata tenendo una condotta di guida regolare;

4) vero che la traiettoria dell'automobile del sig. Cammarata appariva poco logica, ossia che presumibilmente seguendo la stessa non avrebbe imboccato regolarmente la via Garda;

5) vero che osservando il retro del segnale di STOP, che oggi si presume violato notavo che non presentava nel retro gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

- Ammissione di prova testimoniale dei carabinieri Mario Stefano e Olivieri Amedeo, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro sul seguente capitolato:

1) vero che in prossimità di via Cattolica Eraclea intersezione via Garda vi è una scuola.

2) vero che solitamente nell'ora del sinistro, il traffico in quella intersezione è congestionato e si procede a passo d'uomo;

3) vero che anche quella mattina del 28/10/2015 il traffico era congestionato;

4) vero che l'autoveicolo dell'avv. Lucia aveva superato il segnale di STOP di oltre 8,00 metri;

5) vero che l'automobile dell'avv. Lucia è stata investita nella fiancata anteriore sinistra;

6) vero che sul luogo del sinistro erano presenti l'avv. Bruno Lucia e il sig. Cammarata Epifanio.

Con riserva di richiedere mezzi istruttori.

Palma di Montechiaro, li 15/07/2016

Avv. Domenico Scarna

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DEL MANDAMENTO DI AGRIGENTO

R.G. N. 2890/2015

Il Giudice di Pace

Visto il ricorso promosso da Lucia Sasso

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo n. 150 del 2011

Visto la richiesta di sospensione

Rilevato

Per il giorno 15/02/2016 ore 9.30 l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione, riservando per l'ulteriore udienza per la trattazione del merito della questione

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto e del predisposto ricorso al ricorrente e alla Prefettura di Agrigento in persona del Prefetto pro-tempore.

Agrigento li 12/12/2015

Il Giudice di Pace

Dott.ssa. Michelina Prestia

approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 4/2/2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 4/2/2016

IL SEGRETARIO GENERALE